CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 17

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei consiglieri Pressi, Szumski e Lovat

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 novembre 2026.

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

R e l a z i o n e:

Il quadro normativo statale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica è stato riordinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Il decreto legislativo ha ridefinito le modalità con cui i comuni possono organizzare i servizi sul territorio: da un lato conferma la legittimità del ricorso al mercato mediante gara, dall'altro riconosce l'in house providing, già previsto dal diritto europeo, come espressione dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche.

Il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale resta tuttavia fuori da questa disciplina generale. L'articolo 35 del decreto legislativo 201/2022 infatti esclude espressamente la possibilità della gestione in house del servizio, prevedendo solo l'affidamento tramite gara d'ambito, previsto dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" (cosiddetto "decreto Letta").

Questa scelta operata dal legislatore solleva alcune criticità, alle quali la presente proposta intende porre rimedio.

In prima battuta si consideri che le direttive europee sugli appalti e sulle concessioni, considerando il principio di neutralità organizzativa della pubblica amministrazione, pongono sullo stesso piano il ricorso al mercato e l'autoproduzione pubblica. Tuttavia, la normativa nazionale preclude in modo assoluto agli enti locali di affidare la gestione della rete di distribuzione del gas ad una società interamente pubblica e da essi controllata, introducendo vincoli più restrittivi di quelli europei. Questo divieto non è comprensibile se confrontato con altri settori, come ad esempio il servizio idrico integrato, nei quali l'in house è ampiamente utilizzato.

La presente proposta intende consentire agli enti locali concedenti di ciascun ambito territoriale minimo (ATEM) di affidare il servizio di distribuzione del gas naturale a una società in house, in alternativa alla gara, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea.

Il controllo diretto delle infrastrutture tramite aziende interamente pubbliche consente ai comuni e ai territori di pianificare politiche energetiche locali integrate, garantendo che le risorse generate dalla gestione rimangano sul territorio a beneficio della collettività e a tutela degli utenti finali.

Con l'articolo 1 la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 prevedendo che il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale possa avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento a società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea.

Dopo il comma 1 dell'articolo 14 vengono inseriti i seguenti commi:

- 1 bis: la scelta tra le modalità di affidamento è assunta dagli enti locali concedenti di ciascun ATEM, con relazione motivata, pubblicata e trasmessa all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e alle altre amministrazioni e autorità coinvolte nel procedimento, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività.
- 1 ter: l'affidamento in house è consentito, per ciascun ATEM, a favore di una società a capitale interamente pubblico, partecipata dagli enti locali concedenti dell'ATEM, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si ammette la partecipazione al capitale sociale del soggetto gestore in house da parte delle regioni.
- 1 quater: precisa che prevale la disciplina di settore per la determinazione del valore di rimborso da destinare al gestore uscente.

Con l'articolo 2 la presente proposta di legge intende modificare l'articolo 35 del decreto legislativo 201/2022.

Con l'articolo 3 si prevede che le disposizioni normative che attualmente prevedono la sola gara si intendono riferite anche all'in house, in quanto compatibili.

Segue l'articolo 4 che contiene la norma sulla neutralità finanziaria.

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N. 164 E AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 201

Art. 1 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98\30\CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale".

1. Nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole *"esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni"* sono sostituite dalle seguenti *", per periodi non superiori a dodici anni, mediante procedura ad evidenza pubblica ovvero mediante affidamento a società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea".*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. La scelta tra le modalità di affidamento di cui al comma 1 è compiuta, per ciascun ambito territoriale minimo (ATEM), dagli enti locali concedenti con relazione motivata di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, tenuto conto delle caratteristiche tecniche, economiche e di sicurezza del servizio. La relazione dà conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività, è pubblicata e trasmessa all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e alle altre amministrazioni e autorità coinvolte nel procedimento.

1 ter. L'affidamento in house è consentito, per ciascun ATEM, a favore di una società a capitale interamente pubblico, partecipata dagli enti locali concedenti dell'ATEM, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), e all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Gli enti locali concedenti esercitano sulla società un controllo analogo congiunto. È ammessa la partecipazione al capitale sociale del soggetto gestore in house da parte delle regioni, previa sottoscrizione di un accordo di cooperazione orizzontale tra le stesse e gli enti locali concedenti.

1 quater. Resta ferma la disciplina di settore sul valore di rimborso al gestore uscente, che prevale sull'articolo 19, secondo comma, del decreto legislativo 201/2022.".

Art. 2 - Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono aggiunte le parole: *"salva l'ipotesi dell'affidamento in house del servizio per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto legislativo.".*

Art. 3 - Coordinamento.

1. Le disposizioni vigenti che prevedono l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale esclusivamente mediante gara si intendono riferite anche all'affidamento in house, in quanto compatibili.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98\30\CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale". 3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica". 3
Art. 3 - Coordinamento. 3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria. 4